



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” (Legge di stabilità regionale 2018).

In stretto collegamento con il disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e Bilancio pluriennale 2018-2020, si è provveduto a predisporre il disegno di legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola (legge di stabilità regionale 2018) composto di n. 44 articoli con il quale viene adottata una serie di norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze e le disponibilità finanziarie. Seguono, in allegato, le relazioni illustrative delle norme inserite nel disegno di legge.

Bari, 11 dicembre 2017

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Raffaele Piemontese

RELAZIONE ALL'ARTICOLATO DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale

RELAZIONE

Norma a carattere contabile. Espone delle voci di bilancio ricomprese nel tabulato del bilancio di previsione.

Art. 2 - Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020

RELAZIONE

La norma è finalizzata a ripartire nel triennio 2018 – 2020 l'esigibilità del finanziamento dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), di cui al contratto di prestito sottoscritto il 12 maggio 2016 tra la Regione Puglia e la BEI per il cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020, sulla base delle esigenze di liquidazione delle correlate spese di investimento, pari nel triennio 2018-2020 ad euro 120,8 milioni.

Pertanto si stabilisce che l'esigibilità del finanziamento BEI è: a) nel 2018 di 49 milioni di euro in corrispondenza di pari spesa di investimento articolata per missioni, programmi e titolo indicati al comma 2 della norma; b) nel 2019 di 37 milioni di euro in corrispondenza di pari spesa di investimento articolata per missioni, programmi e titolo indicati al comma 2 della norma; c) nel 2020 di 34.836.546,61 euro in corrispondenza di pari spesa di investimento articolata per missioni, programmi e titolo indicati al comma 2 della norma.

La Giunta regionale viene autorizzata, al comma 3, alle variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per eventuali rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata e, nell'ultimo comma, viene indicata l'incidenza finanziaria sul bilancio regionale 2018-2020 dell'ammortamento del finanziamento BEI contratto a tasso fisso e per quindici anni.

TITOLO II – NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

Capo I – Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28

RELAZIONE

L'art. 11 della legge regionale n. 5 del 2010 demanda alla Sezione Contenzioso Amministrativo anche la competenza relativa all'istruttoria, emanazione dei provvedimenti e ogni altro adempimento attinente al recupero dei crediti regionali con le modalità contenute nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

La norma regionale richiamata, in ordine al pagamento dei crediti ingiunti, non contiene una specifica disciplina sulle modalità di rateizzazione dei crediti stessi, per cui trova applicazione la normativa generale attualmente vigente di cui all'art. 72, comma 2, della legge regionale n. 28/2001 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionali e controllo), che prevede un numero massimo di 24 mensilità di dilazione.

Si evidenzia che tale dilazione, spesso, a fronte del recupero di crediti patrimoniali di notevole entità si rivela insufficiente, considerata nello specifico la perduranza della crisi economica che riverbera i suoi effetti anche sui cittadini pugliesi. Si è ritenuto, pertanto, di proporre, con una norma correttiva, la riparametrazione della ripartizione del pagamento delle somme ingiunte con la procedura di cui al R. D. n. 639 del 1910 con la possibilità di estendere la rateizzazione fino a un massimo di settantadue rate mensili, tanto in analogia con la vigente dilazione di pagamento concedibile dall'Agente nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 19 (Dilazione di pagamento) del DPR n. 602/1973 così come modificato dall'art. 13 bis del decreto legge 26 giugno 2016 n. 113. La presente norma non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio regionale.

Art. 4 - Estinzione anticipata parziale del mutuo contratto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

RELAZIONE

La norma partendo dagli esiti della ricognizione complessiva delle economie di spesa residuali connesse allo strumento finanziario derivato definitivamente estinto dalla Regione Puglia, destina le predette economie all'estinzione anticipata parziale e non onerosa del mutuo contratto nel 2015 con il MEF.

Le economie di spesa risultanti dalla ricognizione ammontano complessivamente ad euro 248.671,03 e, per effetto della norma, saranno destinate alla riduzione del valore residuale del mutuo MEF con la conseguente rideterminazione al ribasso della rata annuale pagata dalla Regione Puglia.

Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2017

RELAZIONE

In analogia a quanto già evidenziato in precedenti esercizi, si evidenzia che ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, le risorse del FSN del fabbisogno annuo corrente che sono destinate ad investimenti dell'anno incidono nel bilancio di esercizio quali maggiori costi al 100%. (*<<I cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.>>*)

Pertanto i costi per investimenti sostenuti con risorse del FSN incidono negativamente sul risultato di esercizio.

In analogia a quanto già operato nel 2016 ed a quanto già operano la gran parte delle altre regioni, nelle more che a livello nazionale siano riattivati i finanziamenti ex art. 20 della legge n. 67/88 per gli investimenti in sanità, per le quote non coperte da fondi comunitari si stanziava un importo di 20 milioni per gli investimenti sanitari già sostenuti

dalle aziende nel 2017 in modo da dare piena attuazione al decreto legislativo n. 118/2011 (artt. 20 e 29) in materia di esatta perimetrazione delle somme per spese correnti ed in conto capitale e per ridurre l'aggravio dei bilanci di esercizio 2017.

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33. Contributi in favore degli atleti paralimpici

RELAZIONE

Con la presente norma si vuole aggiornare l'articolato della legge regionale n. 33/2006, riguardante l'incentivazione dello sport, oramai datata, che necessita dell'inserimento stabile nel testo legislativo di disposizioni di sostegno all'acquisto di attrezzature speciali per gli atleti paralimpici. Tale modifica legislativa allinea la legge pugliese alle novelle adottate dalla maggior parte delle regioni italiane.

L'obiettivo come già detto è quello di sostenere l'attività agonistica degli atleti paralimpici pugliesi destinando delle somme all'acquisto di attrezzature sportive relative alle specialità sportive espletate. Per l'anno 2018 sono stanziati ulteriori 300.000 oltre a quelli già stanziati nel 2017 con l'emendamento alla legge di assestamento del bilancio regionale. Dal 2019 in poi la dotazione di risorse finanziarie diventa stabile.

Art. 7 - Finanziamento delle attività sociali dell'Agenzia Regionale Strategica per la salute ed il sociale

RELAZIONE

Con la legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)" sono stati definiti i compiti e le funzioni della nuova A.Re.S.S.

In particolare, all'art. 2, commi 3 e 4, e 3 vengono individuati una serie di compiti e finalità che investono numerosi aspetti di carattere sociale, tra cui attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla coesione sociale nonché elaborazione delle strategie regionali in ambito socio-sanitario e sociale, quali la promozione di politiche di sviluppo del terzo settore, del capitale sociale e del welfare di comunità, pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione, promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l'attuazione del Reddito di dignità.

Sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni, nell'ambito del proprio bilancio, devono perimetrare i capitoli della gestione sanitaria – cui vanno applicate le norme del Titolo II – e pertanto non è possibile utilizzare quote del Fondo Sanitario Regionale per finanziare attività diverse da quelle sanitarie, quali sono appunto quelle di natura sociale attualmente attribuite all'A.Re.S.S.

In ragione di ciò, appare necessaria l'istituzione di apposita dotazione finanziaria, a valere sul bilancio autonomo a gestione non sanitaria, per il finanziamento delle attività di carattere sociale demandate all'A.Re.S.S. giusta legge regionale 24 luglio 2017, n. 29.

Art. 8 - Polo logistico della Protezione Civile presso l'Aeroporto Gino Lisa di Foggia

RELAZIONE

Con deliberazione n. 1590/2017, la Giunta regionale ha stabilito di demandare alla società di gestione aeroportuale, Aeroporti di Puglia spa, di concerto con la Sezione regionale Protezione Civile e la Sezione Infrastrutture per la Mobilità l'elaborazione:

- ✓ di uno studio che preveda il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto di Foggia, sia per le esigenze di mobilità dei cittadini, sia per costituirne un centro strategico e polo logistico della Protezione Civile regionale;
- ✓ di uno studio tecnico economico dei costi di funzionamento dell'aeroporto di Foggia a supporto di una procedura per il riconoscimento SIEG.

E' stato istituito, con verbale redatto in data 25 ottobre 2017, un tavolo tecnico da convocarsi periodicamente, su impulso della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, costituito da rappresentanti delle due Sezioni regionali coinvolte, con il quale Aeroporti di Puglia, in qualità di concessionario dell'Aeroporto "G. Lisa" di Foggia, dovrà confrontarsi nel corso della redazione dello studio per il potenziamento infrastrutturale dell'Aeroporto di Foggia, a servizio sia delle esigenze di mobilità dei cittadini, sia per costituirne un centro strategico e polo logistico della Protezione Civile regionale, nonché dello studio tecnico-economico dei costi di funzionamento dello stesso aeroporto a supporto di una procedura per il riconoscimento SIEG (Servizio di Interesse Economico Generale).

E' necessario, pertanto, formalizzare l'affidamento di uno specifico atto di incarico alla società di gestione aeroportuale, finalizzato alla redazione di due studi citati. A tal fine, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità sottoscriverà un apposito atto di Convenzione che disciplinerà i contenuti, i tempi e le condizioni economiche per l'espletamento dell'attività.

La spesa complessiva è pari ad euro 150.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2018.

Art. 9 - Spese di funzionamento connesse alle attività di decarbonizzazione

RELAZIONE

Il Programma di Governo regionale, in linea con quanto deciso nella ventunesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi (COP21), nella ventiduesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Marrakech (COP 22) e nella ventitreesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Bonn (COP 23), persegue tra i suoi obiettivi principali la pianificazione e la realizzazione del processo di decarbonizzazione dell'industria pugliese e delle fonti energetiche di approvvigionamento per il consumo.

I lavori avviati nel corso dell'anno 2016 con i diversi eventi svolti sul territorio sono proseguiti nell'anno 2017 con ulteriori diversi eventi pubblici. Contestualmente il Dipartimento ha avviato con DGR n. 1390/2017 l'aggiornamento del P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale) prevedendo l'allineamento del Piano al Programma di Governo Regionale.

La "Road Map" verso la decarbonizzazione pertanto ha trovato piena attuazione nell'esigenza di aggiornamento della Pianificazione Regionale in materia di Energie individuando nel dettaglio gli obiettivi e le azioni da includere nell'aggiornamento del piano stesso.

Per quanto illustrato, la norma riviene dalla necessità di garantire il sostegno per attività di consulenza e nel dettaglio per incarichi a liberi professionisti e società per di studi,

ricerca e consulenza e/o supporto alla progettazione spese quantificate in euro 100.000,00.

Art. 10 - Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche.

RELAZIONE

Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche è purtroppo abbastanza diffuso. A tal fine la Regione Puglia da sempre ha adottato degli interventi volti a contrastare tale illecito, vedi l'Accordo con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale), con risultati soddisfacenti e meritevoli di proseguire negli anni. Competente alla rimozione dei rifiuti in aree pubbliche è il comune, ex art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006; ma spesso gli enti locali, a causa proprio della diffusione della cattiva pratica, non possono affrontare in maniera soddisfacente tutte le rimozioni che si presentano, anche perché questa attività comporta notevoli costi aggiuntivi, che i bilanci dei comuni, già molto in difficoltà, non possono sostenere.

A tal fine si ritiene necessario destinare una parte delle risorse, che gli stessi comuni versano agli impianti di discarica come tributo speciale 'ecotassa', all'istituzione di una nuova voce di spesa il cui fine è proprio quello di sostenere i comuni pugliesi nella rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati in aree pubbliche.

Art. 11 - Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto

RELAZIONE

Con deliberazione della Giunta regionale n. 908 del 6 maggio 2015 è stato approvato il Piano Amianto della Regione Puglia, e con pubblicazione sul portale ambientale regionale in data 27 aprile 2016 è stata avviata l'autonotifica obbligatoria da parte dei soggetti pubblici e privati possessori di manufatti in amianto, sia in matrice friabile che in matrice compatta.

L'articolazione del Piano si pone i seguenti obiettivi:

- dare risposte al problema dell'amianto in Puglia, ottemperando altresì agli obblighi posti dalla normativa nazionale legge n. 257/92;
- promuovere la prosecuzione delle attività di mappatura dell'amianto in Puglia realizzate nel 2005, avviando una campagna tesa alla bonifica degli ambienti di vita e di lavoro finalizzata alla eliminazione e riduzione dell'esposizione a tale sostanza;
- completare il quadro complessivo della conoscenza del rischio amianto, trasferendo la stessa anche alla popolazione interessata ed ai lavoratori operanti in interventi di rimozione, di trattamento (incapsulamento, confinamento) e di smaltimento, mediante azioni di informazione e sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti dai rischi derivanti dall'esposizione alle fibre;
- pianificare azioni finalizzate al controllo (attraverso direttive per la vigilanza) delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro fino alle fasi di smaltimento finale dei rifiuti e di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.

Il Piano prevede tra l'altro che vi sia una 'Programmazione economica in materia di amianto'; la Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nei precedenti anni ha finanziato le attività di rimozione di manufatti in amianto pubblicando avvisi a favore dei comuni pugliesi. Tale attività, fortemente sentita e richiesta dagli Enti Locali e dai cittadini pugliesi, necessita di un ulteriore impulso; per questo motivo si intende finanziare le predette attività istituendo un'apposita voce di spesa dedicata, e utilizzando le risorse del tributo speciale 'ecotassa' in entrata.

Art. 12 - Interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

RELAZIONE

Sulla base delle ultime ricognizioni in Puglia il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è di circa 60.000 unità immobiliari, di cui n. 54.610 di proprietà delle cinque Agenzie regionali per la casa e l'Abitare (ARCA) e la restante parte di proprietà dei Comuni; la maggior parte degli alloggi di proprietà comunale (il 70%) è stata affidata in gestione alle ARCA.

In particolare lo stock abitativo di proprietà delle ARCA è così ripartito:

ARCA	n. alloggi	%
ARCA Puglia Centrale	20.861	38,20%
ARCA Nord Salento	5.789	10,60%
ARCA Capitanata	11.287	20,67%
ARCA Sud Salento	9.624	17,62%
ARCA Jonica	7.049	12,91%
TOTALE	54.610	100%

Tale patrimonio è costituito prevalentemente da alloggi di taglio medio (75 – 95 mq) localizzati principalmente nell'area di Bari; mentre a Brindisi e Taranto si riscontra una percentuale maggiore di alloggi di taglio grande, che superano i 95 mq. Tuttavia a livello regionale una percentuale del 29,3% è costituita da abitazione di grandezza medio – piccola, con dimensioni comprese tra i 40 e 50 mq, predominanti nell'area del foggiano. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e delle ARCA è stato realizzato prevalentemente intorno agli anni '60 – '70; circa il 40% degli alloggi di ERP ha più di 40 anni e pertanto versa in condizioni di grave obsolescenza strutturale e funzionale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni in un quadro di crescenti difficoltà finanziarie. Infatti con l'abolizione dei fondi ex - Gescal destinati alla costruzione e al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica si è interrotto il flusso di risorse statali utili a realizzare e gestire il patrimonio abitativo pubblico con la possibilità di programmare interventi sistematici di manutenzione finalizzati al mantenimento di standard abitativi dignitosi.

La mancanza o insufficienza di interventi di manutenzione straordinaria ha così contribuito a generare una situazione generale di degrado fisico dello stock abitativo e inquinamento ambientale.

Allo stesso tempo l'obsolescenza degli impianti e l'assenza di soluzioni tecnologiche energeticamente efficienti determina elevati consumi energetici oltre che condizioni di discomfort ambientale negli alloggi.

Da una ricognizione effettuata dalle cinque ARCA pugliesi sulla condizione del proprio patrimonio emerge infatti una situazione di degrado caratterizzata da:

- vetustà degli edifici, con conseguenti fenomeni di degrado delle strutture di tamponamento e dei solai;
- ammaloramento dell'intradosso dei balconi;
- degrado degli intonaci esterni con infiltrazioni di acqua piovana all'interno degli alloggi;
- vetustà degli infissi con conseguente fenomeno di dispersione termica all'esterno;
- mancanza o obsolescenza degli impianti di ascensore e di riscaldamento;
- presenza di barriere architettoniche e assenza di impianti di sollevamento;
- assenza di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili

Tale situazione ha ripercussioni profondamente negative sulla vita degli occupanti, tenuto conto della numerosa presenza di minori, di persone anziane o con disabilità e contribuisce a generare gravi situazioni di disagio abitativo.

Va inoltre considerato l'impatto ambientale in termini consumi energetici e di dispersione di CO₂ nell'ambiente generato da uno stock abitativo esistente completamente privo di soluzioni tecnologiche energeticamente efficienti.

Tra le finalità della legge regionale n. 22/2014 rientra il compito, posto in capo alla Regione, di concedere ed erogare contributi pubblici agli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica (ARCA e Comuni) anche per interventi di manutenzione e recupero del patrimonio edilizio pubblico.

Al fine di consentire ai Comuni e alle ARCA di intervenire su tale patrimonio con interventi di recupero e/o manutenzione straordinaria soprattutto in situazioni di imminente pericolosità per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli assegnatari la norma proposta permetterebbe di intervenire tempestivamente utilizzando somme immediatamente disponibili. Per le finalità innanzi indicate e in fase di prima applicazione è prevista l'assegnazione di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020.

Art. 13 - Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche

La norma intende assicurare la piena accessibilità alle strutture scolastiche pubbliche finanziando interventi di rimozione delle barriere architettoniche con riferimento a plessi scolastici all'interno di edifici che per collocazione nel tessuto urbano, per caratteristiche strutturali e per vincoli architettonici hanno difficoltà ad adeguarsi agli obblighi di legge. I contributi sono indirizzati a favore dei plessi scolastici pubblici primari allocati in edifici di particolare interesse storico e culturale, che siano stati costruiti prima del 1400, collocati nei centri storici, sottoposti a vincoli della sovrintendenza e che non abbiano ricevuto adeguato supporto economico da parte dei comuni di residenza finalizzato al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento agli obblighi di legge in materia di impiantistica. A tale scopo sono stanziati a favore dei Comuni 600 mila euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

RELAZIONE

Come noto, il processo di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica è stato avviato, a livello comunitario, con la Direttiva n. 1996/92/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 il cui art. 1, primo comma, statuisce che: "Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto".

Il Legislatore italiano, dunque, ha sin da subito collocato la produzione e la vendita di energia elettrica nell'alveo dell'attività d'impresa concorrenziale, ancorata ad un modello autorizzatorio puro, sottoposta a controllo e regolazione amministrativa, ma non riservata alla pubblica amministrazione, né soggetta a regime di privativa o di contingentamento.

La netta opzione del legislatore italiano per il sistema autorizzatorio è stata successivamente confermata con la legge n. 239 del 23 agosto 2004: ed infatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4, "Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità garantiscono: b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione".

Nell'ambito della generale liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, si colloca anche la liberalizzazione - persino, più marcata e con evidente scopo incentivante - della produzione di energia mediante fonti rinnovabili. In particolare, disponeva l'art. 6 della Direttiva 2001/77/CE che "gli Stati membri e gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione ... allo scopo di ... - ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; - razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo; - garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie".

Il recepimento italiano della richiamata direttiva n. 2001/77/CE è avvenuto con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 il cui art. 12 - significativamente intitolato "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" -, al quarto comma ribadisce che: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni".

Da ultimo, la disciplina comunitaria in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è stata profondamente innovata dalla Dir. n. 2009/28/CE, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. La nuova disciplina comunitaria non solo ribadisce che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti in questione deve essere "obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata" ma, altresì, che occorre "evitare oneri inutili": il tutto, nella piena consapevolezza che "l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili".

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, l'art. 13 della Dir. n. 2009/28/CE obbliga i singoli Stati membri ad adottare procedure amministrative "semplificate e accelerate", nonché

norme "oggettive, trasparenti, proporzionate" e che siano, comunque, "proporzionate e necessarie". La Dir. n. 2009/28/CE è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che, all'art. 5, nel dettare la disciplina della c.d. "Autorizzazione Unica", ha sostanzialmente riconfermato la preesistente disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ma riducendo a 90 giorni il "termine massimo" per la conclusione del procedimento unico.

E' evidente, dunque, come il Legislatore nazionale, nel perseguire gli obiettivi prefissati dal Legislatore comunitario nella nuova Dir. n. 2009/28/CE, abbia ulteriormente accentuato la ratio semplificativa del procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, addirittura dimezzando i termini di conclusione del relativo procedimento autorizzatorio. Del resto, anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente evidenziato come "la norma statale, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa".

Nonostante gli indubbi benefici ambientali derivanti dagli impianti attualmente in esercizio, la Regione Puglia risulta essere ".. la Regione con le maggiori emissioni in atmosfera di carattere industriale per varie sostanze inquinanti a livello nazionale": dunque, nonostante gli evidenti benefici derivanti dalle fonti energetiche rinnovabili già in esercizio, la qualità dell'aria in Puglia, nell'anno 2011, ha comunque subito un "peggioramento", anche a causa della produzione di energia da fonti non rinnovabili.

Ma non è tutto. È stato anche recentemente evidenziato che: "la Puglia è la Regione d'Italia che nel 2013 continua a registrare il numero più elevato di emissioni di anidride carbonica, pari a 31.988 migliaia di tonnellate di CO₂": dunque, nonostante gli evidenti benefici derivanti dalle fonti energetiche rinnovabili già in esercizio, la Puglia, nell'anno 2013, ha confermato il "triste primato" di "campione di emissioni di anidride carbonica". Tali dati risultano confermati anche dalla Regione Puglia nel PPTR recentemente approvato, ove si afferma che: "... gli impianti termoelettrici presenti producono il 181% del fabbisogno regionale, mentre la produzione da fonti rinnovabili si attesta al 6% del fabbisogno regionale", così chiaramente attestando che l'energia pulita prodotta da impianti FER è decisamente inferiore rispetto a quella prodotta da impianti altamente inquinanti.

Anche per le ragioni ambientali innanzi esposte, sussiste un rilevante e preminente interesse pubblico all'ulteriore sviluppo degli impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile nella Regione Puglia.

Ebbene, la disciplina regionale pugliese "in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" è contenuta nella legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 che è stata successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 avente ad oggetto: "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'art. 5 della legge regionale n. 25/2012 (recante "Profili localizzativi e procedurali – Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31"), al comma 21 dispone che: "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi".

Tale disciplina regionale può ostacolare l'ulteriore sviluppo degli impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile, in quanto non tiene in debita considerazione la dirimente

circostanza che il decreto legislativo n. 28/2011 ha eliminato il sistema automatico di attribuzione degli incentivi per la produzione di energia rinnovabile, i quali erano precedentemente condizionati alla sola entrata in esercizio dell'impianto. Incentivi, in assenza dei quali non sussistono le condizioni di fattibilità economica per poter realizzare tali impianti, seppur debitamente autorizzati.

Ed infatti, attualmente, per il conseguimento degli incentivi è necessario partecipare ad aste al massimo ribasso indette dal Ministero dello Sviluppo Economico, alle quali possono partecipare solo i titolari di A.U..

Ne consegue che il rilascio dell'A.U. è condizione necessaria per poter usufruire degli incentivi ma non più sufficiente, poiché bisogna, altresì, aggiudicarsi le aste che periodicamente il Ministero indice (dal 2012 sono state indette 4 aste: 2012, 2013, 2014 e 2016).

Poiché il legislatore nazionale non ha fissato un termine entro cui vanno indette le aste, queste possono tenersi anche a distanza di oltre due anni l'una dall'altra (vedasi ultima asta indetta a due anni dalla precedente 2014/2016): inoltre, occorre considerare che non sussiste alcuna certezza che alla prima asta utile l'autorizzato impianto possa effettivamente accedere all'incentivo, pur avendo offrendo il massimo ribasso ritenuto ammissibile.

Per tale dirimente ragione, la proroga di 24 mesi, come già prevista dal citato comma 21, dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012 per l'inizio dei lavori, può non essere sufficiente a consentire la partecipazione all'asta e l'aggiudicazione degli incentivi: condizione, quest'ultima, per poter dare avvio ai lavori.

A ciò sia aggiunga che, nell'ultima asta, non sono risultati aggiudicatari anche impianti che hanno offerto il massimo del ribasso ammissibile (40%), a causa dell'incapienza della potenza messa a bando (800 MW): pertanto, tali impianti, per poter accedere agli incentivi e, quindi, poter essere effettivamente realizzati, dovranno necessariamente attendere l'indizione di una prossima asta: prossima asta che non è dato neppure conoscere entro quanto tempo verrà indetta.

Per tale rilevante e dirimente ragione, la possibilità di concedere, per l'avvio dei lavori, una proroga di soli 24 mesi può rilevarsi del tutto insufficiente a consentire la partecipazione alla prossima asta utile e, conseguentemente, effettivamente realizzare gli impianti autorizzati.

Proprio per cercare di ovviare alla situazione innanzi decritta, l'art. 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2017, n. 34 ha introdotto il comma 21-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, che dispone: "Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste".

Tale disposizione consente, quindi, che il termine di inizio lavori possa essere "ulteriormente prorogato" esclusivamente nel caso di "mancata indizione di aste", ma non anche nel caso in cui l'asta sia stata indetta, ma l'impianto non abbia conseguito l'incentivo, nonostante sia stato offerto il massimo ribasso possibile.

Dunque, l'attuale disciplina regionale non consente di prorogare l'inizio dei lavori anche per quegli impianti che, pur avendo partecipato all'indetta asta ed avendo offerto il massimo ribasso ammissibile, non hanno potuto accedere all'incentivo, a causa dell'incapienza della potenza messa a bando.

Per tale ragione, è necessario integrare la vigente disciplina regionale, aggiungendo al comma 21-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012 il seguente periodo finale: "o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito"; pertanto,

il predetto comma 21-bis risulterà, a seguito di tale integrazione, così integralmente riformulato:

“Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito”.

Sempre per le ragioni innanzi esposte, occorre, altresì, prevedere la possibilità di prorogare i termini per la presentazione della documentazione di cui all’art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 31/2008 per gli impianti in ordine ai quali sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori ma non abbiano potuto accedere agli incentivi statali in ragione della mancata indizione di bandi ed aste o non li abbiano conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito. In tali casi, non essendo dato ancora conoscere se l’impianto possa effettivamente beneficiare dei previsti incentivi statali, sussiste un’oggettiva stato d’incertezza, che non consente di predisporre, con la dovuta attendibilità, la documentazione richiesta dall’art. 4, secondo comma, della legge regionale n. 31/2008: ed infatti, l’accesso o meno all’incentivo statali indubbiamente condiziona finanche la scelta del modello di aerogeneratore da installare e, quindi, la presentazione di tutta la documentazione prevista dal secondo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 31/2008.

La presente norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15 - Interventi a sostegno della capacità istituzionale

RELAZIONE

L’Innovazione e la Ricerca sono tempi centrali del Programma del Governo regionale, come lo sono negli strumenti di programmazione europea e nei Piani Operativi regionali. Si tratta di ambiti tematici trasversali, con un potenziale di sviluppo che coinvolge molteplici attori del sistema pubblico e privato del nostro territorio e genera reti lunghe di connessione con esperienze nazionali e internazionali.

In questo quadro si colloca il più ampio percorso di cambiamento organizzativo e culturale, che assume valore come processo di innovazione continua per l’intera comunità pugliese. Un processo che è necessario accompagnare con azioni di capacità istituzionale e rafforzamento amministrativo.

Si tratta, in pratica di interventi che possono valorizzare gli importanti investimenti programmati e realizzati a sostegno dell’innovazione e della ricerca, della crescita digitale e per la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile della comunità regionale, anche attraverso percorsi partecipativi e di rafforzamento della capacità istituzionale, da attivare in modo integrato e a complemento delle azioni finanziate con fondi europei. La spesa prevista è pari ad euro 150.000,00 per l’esercizio 2018 e di ulteriori euro 450.000,00 per le successive annualità 2019 e 2020.

Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2007, n. 18

RELAZIONE

L’art 15 (*Patrimonio e beni*) della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 nell’attuale formulazione prevede che i beni mobili e immobili, le attrezzature già delle ex opere universitarie e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e ogni altro bene acquisito con il finanziamento regionale dagli EDISU Bari Università, EDISU Politecnico, EDISU Lecce, EDISU Foggia, EDISU Taranto, istituiti con la legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) e successive modifiche e integrazioni, costituiscono patrimonio della Regione a disposizione dell'ADISU-PUGLIA con vincolo di destinazione.

Il Comune di Bari, con distinti avvisi di accertamento, riferiti alle annualità dal 2007 al 2013, ha chiesto alla Regione Puglia in qualità di proprietaria degli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, il pagamento delle imposte Comunali ICI/IMU, anche in relazione agli immobili utilizzati in via esclusiva dall'ADISU, per residenze e mense universitarie ed esistenti sul territorio del Comune di Bari. La richiesta di pagamento delle predette imposte, invero, nasce dall'assunto secondo cui alla Regione non possa applicarsi l'esenzione del tributo sulla base dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992, in considerazione della separazione tra la titolarità degli immobili, in capo alla Regione, e il loro utilizzo, in capo all'ADISU, che ne ha la gestione.

L'ente Regionale, pur avversando e contestando le pretese dell'ente impositore, sul quale v'è un contenzioso pendente, al fine di scongiurare il perpetuarsi della pretesa di pagamento dell'imposta da parte del Comune sulle annualità future, ritiene opportuno prevedere che la Giunta regionale possa concedere all'ADISU – PUGLIA il diritto di superficie, a titolo gratuito e per la durata di anni trenta, dei beni immobili già a disposizione della stessa Agenzia, prevedendo inoltre che il trasferimento sia disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale a valere quale titolo per le trascrizioni immobiliari.

La proposta di legge di cui sopra non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio della Regione Puglia di cui all'art. 34 della legge regionale n. 28/2001.

Art. 17 - Concorso agli oneri per la realizzazione delle infrastrutture fieristiche

RELAZIONE

La Regione ha approvato le norme per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale con legge regionale n. 2/2009 e regolamento regionale n. 25/2013, con la finalità primaria di disciplinare in maniera unitaria e organica il complesso del sistema fieristico, in armonia con i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, nonché con la normativa comunitaria, per incentivare il ruolo propulsivo delle fiere sullo sviluppo economico e contribuire alla competitività sul panorama internazionale.

La legge regionale riconosce il valore strategico del sistema fieristico regionale e prevede una evoluzione dello stesso verso la privatizzazione dell'attività. In tale contesto indirizza gli enti fieristici alla ricerca di partner privati, tramite procedure di evidenza pubblica, per selezionare i soggetti ai quali affidare l'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni.

L'Ente Autonomo Fiera del Levante ha quali soci fondatori il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Bari ed è costituito in ente pubblico economico, avente rilevanza internazionale. La Fiera del Levante ha come obiettivo la gestione del proprio quartiere fieristico al fine di sostenere lo sviluppo economico della Puglia, favorendo i processi di promozione commerciale delle imprese in Italia e all'estero, i processi d'innovazione commerciale e la nascita e lo sviluppo di imprese e di iniziative basate sull'economia della conoscenza e della creatività. La Fiera del Levante ha portato avanti

il processo di privatizzazione previsto dalla normativa vigente e la straordinaria amministrazione dell'Ente è, allo stato, affidata ad un Commissario.

Va precisato, inoltre, che per raggiungere i necessari obiettivi di riequilibrio l'E.A. Fiera del Levante ha presentato un piano di ristrutturazione che, con deliberazione n. 1731 del 1 agosto 2014 la Giunta regionale ha ritenuto conforme agli obiettivi della legge regionale n. 45/2013.

La norma regionale di cui si chiede l'approvazione è strettamente correlata al raggiungimento dei suddetti obiettivi e favorisce il processo in corso di rinnovamento e valorizzazione del patrimonio dell'Ente Fiera del Levante.

Art. 18 - Distretti Urbani del Commercio

RELAZIONE

La legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", all'articolo 13, comma 1, stabilisce che all'interno del documento strategico di programmazione e incentivazione del commercio, "i comuni individuano, anche facendo riferimento alla delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, le zone del territorio da sottoporre a misure di incentivo e di sostegno al commercio". Il medesimo articolo prevede che il comune possa promuovere la creazione di distretti urbani del commercio (DUC) con accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, per sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività para-commerciali ed extra-commerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.

I Distretti del commercio sono disciplinati dal regolamento 15 luglio 2011, n. 15 e sono finalizzati a favorire politiche di associazionismo e sinergie tra le varie tipologie di vendita, grande, media e piccola distribuzione, anche con riferimento alle attività di servizio, artigianali, di attrazione turistica e culturale.

In particolare il regolamento fissa gli obiettivi e le finalità dei distretti urbani del commercio come strumento per la valorizzazione del commercio, le procedure per l'aggregazione fra operatori e amministrazioni locali per valorizzare le specificità territoriali e favorire l'interrelazione fra commercio e turismo, le caratteristiche delle diverse tipologie di distretti, le modalità di partecipazione ai distretti da parte degli operatori commerciali e i rapporti con la programmazione e le politiche comunali, le modalità di finanziamento e di monitoraggio dei progetti comunali.

I distretti rappresentano, pertanto, una scelta strategica di aggregazione territoriale oltre che un sistema di valorizzazione e riqualificazione del territorio e di sostegno al commercio quale settore economico rilevante ed elemento di integrazione, coesione sociale, sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione.

Per queste finalità la Regione mette a disposizione risorse finanziarie del capitolo di spesa 352065 i cui fondi, in applicazione dell'articolo 18, comma 3, lettera c) del regolamento regionale n. 27/2011, sono destinati esclusivamente alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio.

Al fine di favorire la costituzione dei distretti, con deliberazione n. 1640 del 26 ottobre 2016, pubblicata sul BURP n. 127 del 7 novembre 2016, la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo di Intesa e relativa scheda progettuale da sottoscrivere da parte dei Comuni interessati alla definizione e all'attuazione di un programma di

sviluppo dell'attrattività commerciale attraverso la costituzione dei Distretti Urbani del Commercio (DUC).

Con atto dirigenziale n. 96 del 16 giugno 2017, pubblicato sul BURP n. 82 del 13 luglio 2017, è stato approvato il bando riservato ai Comuni pugliesi che sottoscrivono lo schema di Protocollo di Intesa e relativa scheda progettuale di cui alla DGR n. 1640/2016 con la finalità di contribuire all'avvio delle attività di costituzione e promozione dei "Distretti Urbani del Commercio. Il bando mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 1.350.000,00 sul capitolo di spesa 352065.

La somma messa a disposizione dal bando è stata totalmente utilizzata e risulta agli atti d'ufficio che oltre 170 Comuni pugliesi hanno già sottoscritto i Protocolli d'Intesa per la costituzione dei DUC di cui n. 71 hanno già presentato domanda per una richiesta complessiva di contributo pari ad euro 2.679.269,16. Ad oggi molti Comuni hanno mostrato interesse alla costituzione dei DUC, sottoscrivendo accordi generali e predisponendo atti di programmazione con i quali hanno effettuato l'analisi del territorio, fissato le politiche e i processi di sviluppo territoriale, hanno evidenziato le criticità ricorrenti nelle esperienze di valorizzazione del commercio.

L'articolo di legge che si propone intende favorire gli obiettivi e le finalità dei distretti urbani del commercio come strumento per la valorizzazione del commercio, valorizzare le specificità territoriali, sostenere l'interrelazione fra commercio e turismo.

I distretti rappresentano, infatti, una scelta strategica di aggregazione territoriale oltre che un sistema di valorizzazione e riqualificazione del territorio e di sostegno al commercio quale settore economico rilevante ed elemento di integrazione, coesione sociale, sviluppo e salvaguardia del territorio e di contrasto alla marginalizzazione.

Art. 19 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro

RELAZIONE

La Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, Programma approvato con Decisione della Commissione Europea C9491 del 15 dicembre 2015 e dalle DGR 2180/2013 e successiva 2394/2015.

La Regione Puglia è quindi direttamente impegnata nell'attuazione del Programma e deve garantire il migliore svolgimento di tutte le attività connesse alla sua attuazione. Pertanto, tra le altre attività svolte, si è provveduto a selezionare le professionalità che compongono il Segretariato Congiunto del Programma e sono stati posti in essere i relativi Contratti di Collaborazione coordinata e continuativa, di durata triennale.

Le spese relative a detti contratti non sono certificabili per la parte di tassazione IRAP e devono comunque essere assicurate dall'amministrazione regionale, garantendo la copertura finanziaria per l'intera durata dei contratti stessi.

Art. 20 - Funzionamento Commissione pari opportunità

RELAZIONE

La Commissione Regionale Pari Opportunità, istituita con legge regionale n. 16/90, ha per obiettivo l'esigenza di creare reali e concrete opportunità nella società e nel mercato del lavoro, così come previsto all'art. 2, comma 1, lettera b) e c),

La Commissione Pari Opportunità della regione Puglia opera per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette e ogni ostacolo che, di fatto, limiti la effettiva uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici, per promuovere l'accesso al lavoro. Avendo la stessa, avviato vari progetti in merito, si rende necessaria l'istituzione di una nuova voce di spesa, al fine di gestire le spese relative alla promozione degli stessi.

Art. 21 – Sostegno agli interventi di efficientamento energetico

RELAZIONE

Il mercato dell'energia sta attraversando una nuova fase dal punto di vista economico, tecnologico, sociale e ambientale nell'ambito della quale il boom delle rinnovabili, in connessione con la crescente sensibilità ambientale, costituisce l'esempio più evidente. In questo quadro, sebbene all'apparenza la produzione di energia da fonti fossili appaia fondamentale per garantire il fabbisogno energetico e la sicurezza del sistema, in realtà tale modello sta perdendo la sua sostenibilità economica e, soprattutto, ambientale in favore di una generazione dell'energia sempre più diffusa, la cui caratteristica tipica è la localizzazione in prossimità dell'utente finale. La generazione diffusa è quindi l'unica prospettiva di liberazione dalla dipendenza energetica, a favore di un sistema caratterizzato da autonomia e partecipazione, volto a realizzare il modello dell'economia solidale nel settore energetico, consentendo a tutti di essere utenti attivi. Inoltre, come noto, il "Quadro per il clima e l'energia 2030" fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l'anno indicato:

- una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990);
- una quota almeno del 27% di energia rinnovabile;
- un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica.

Il Quadro è stato adottato dai leader dell'UE nell'ottobre 2014 e si basa sul Pacchetto per il clima e l'energia 2020 ed è coerente con la prospettiva a lungo termine delineata nella tabella di marcia per passare a un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio entro il 2050. Il Quadro contribuisce a realizzare un sistema che:

- assicuri energia a prezzi accessibili a tutti i consumatori;
- renda più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE;
- riduca la dipendenza europea dalle importazioni di energia;
- crei nuove opportunità di crescita e posti di lavoro;
- apporti benefici sul piano dell'ambiente e della salute, riducendo l'inquinamento atmosferico.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Comitato delle Regioni dell'UE ha evidenziato la necessità di coinvolgere i governi regionali e locali che condividono, insieme ai governi nazionali, la responsabilità della lotta al riscaldamento globale.

È nell'ambito di questo contesto che si colloca la presente proposta finalizzata a consentire l'acquisto e la messa a disposizione, da parte della Regione, di impianti fotovoltaici sulle coperture delle case dei cittadini dando la possibilità ai beneficiari di utilizzare gli impianti in comodato d'uso. La quota di energia in eccesso viene venduta in rete e i proventi percepiti dalla Regione sono reinvestiti per alimentare il Fondo.

L'iniziativa prevede che la Regione, al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare presso ed a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, provveda ad acquistare e a mettere a disposizione a titolo di comodato impianti fotovoltaici in favore, in via prioritaria, di

utenti in condizioni di disagio socioeconomico. Grazie all'autoconsumo dell'energia prodotta, le famiglie potranno abbattere i costi della bolletta elettrica.

L'iniziativa si configura nella duplice veste di sviluppo delle energie rinnovabili e di misura di contrasto alla povertà.

Per le attività descritte è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, di euro 4.794.328,32. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 1.700.000.

Art. 22 - Misure per celebrare la ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello

La disposizione (comma 1) prevede l'erogazione di un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 300,000,00 al Comune di Alessano nell'ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello, per le quali è prevista la presenza del Pontefice. Il contributo è finalizzato a supportare il turismo religioso in ingresso, a garantire la realizzazione di opere per la sicurezza dei visitatori e a concorrere alle spese organizzative.

Al comma 2 è previsto, per le medesime finalità del comma 1, un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 150,000,00 a favore del Comune di Molfetta nell'ambito delle predette celebrazioni per il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello.

Nel 2018 si celebra la ricorrenza del XXV dies natalis di don Tonino Bello, avvenuto il 20 aprile 1993. Vescovo pugliese, messaggero di pace, ha avuto i natali ad Alessano e ha svolto il suo magistero dapprima a Ugento e Tricase e poi come vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo, nonché come presidente di Pax Christi. La ricorrenza coincide anche con i 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Diverse iniziative sono in programma per l'evento, tra le quali la possibilità di una visita di Papa Francesco ad Alessano per rendere omaggio alla tomba.

Per accompagnare consapevolmente l'evento, al fine di mantenere vivo e diffondere l'insegnamento e la testimonianza di don Tonino Bello si intende promuovere (comma 3) progetti scolastici finalizzati allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, democratica e responsabile, approfondendo le tematiche dell'educazione, del dialogo, del confronto e della pace nei diversi contesti di vita e diffondendo la consapevolezza che la pace si costruisce ogni giorno promuovendo la legalità, lo sviluppo sostenibile, riducendo il divario tra paesi ricchi e paesi poveri e le disuguaglianze sociali. Allo stesso modo (comma 4) si intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione della figura di don Tonino Bello attraverso il sostegno ad iniziative culturali, civili e religiose, l'organizzazione di scambi culturali, la realizzazione e diffusione di materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, la conoscenza e la fruizione dei luoghi legati alla sua vita e al suo ministero pastorale.

Art. 23 - Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza urbana

RELAZIONE

La presente noma scaturisce dall'importanza che la questione della sicurezza urbana occupa ormai da alcuni anni nel dibattito politico sul governo delle città.

La sicurezza urbana da un lato si impone come esigenza sociale che si manifesta diversamente nelle varie realtà del Paese, in relazione ad una vasta gamma di

problematiche locali e globali. Dall'altro essa diviene una «entità politica», cioè un oggetto di volontà politica e di programmi di azioni finalizzate alla sua gestione, il cui peso nell'agenda e nella conflittualità politica e nel dibattito istituzionale sul ruolo delle autonomie locali è andato progressivamente crescendo.

L'uso della specificazione «urbana» serve a più scopi. In primo luogo, essa vuole attribuire alla sicurezza una nuova accezione che la distingue dai concetti tradizionali di «sicurezza e ordine pubblico» e intende evidenziare l'affermarsi di una sicurezza che non è più soltanto garanzia di una assenza di minaccia, ma anche attività positiva di rafforzamento della percezione pubblica della sicurezza stessa. Secondariamente, l'aggettivo «urbana» richiama in maniera esplicita il luogo ove si manifestano oggi problemi rilevanti di insicurezza e dove è necessario concentrare gli interventi. Il riferimento al contesto urbano, tuttavia, allude anche agli attori istituzionali che hanno la responsabilità, a livello locale, di farsi carico dei problemi dei cittadini – compresi quelli relativi al rischio oggettivo di vittimizzazione e alla percezione dell'insicurezza - cioè gli amministratori delle città. Definire la sicurezza come un problema urbano serve, infine, a affermare un nuovo ruolo di soggetti istituzionali (Enti locali e Regioni) che non hanno mai avuto competenze e responsabilità dirette nella prevenzione e nel contrasto della criminalità. Non è un caso, infatti, che il tema della sicurezza urbana si è intrecciato - nel nostro Paese più che altrove - con la questione della riforma federalista dello Stato o, più modestamente, del riconoscimento di nuovi compiti al sistema delle autonomie locali.

La presente norma si riallaccia alla recentissima legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, che definisce per la prima volta la sicurezza integrata quale insieme d'interventi dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. La legge statale consente alle Regioni e alle Province autonome di definire iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata.

La norma disciplina i termini e le condizioni di erogazione da parte della Regione agli Enti locali di contributi per il finanziamento di una serie di attività, tra cui la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza. Rinvia poi ad un provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, che determinerà i criteri, l'entità del contributo e le priorità nell'assegnazione dei fondi, tra cui assumerà un ruolo decisivo il non aver usufruito di finanziamenti negli ultimi 10 anni.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate si prevede lo stanziamento di complessivi euro 500.000,00.

Art. 24 - Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della "Legge su Taranto"

La norma stanZIA 500 mila per l'anno 2018 al fine di accelerare il processo di elaborazione del Piano strategico "Taranto Futuro Prossimo", sostenere il processo di costituzione del "Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto", nonché l'avvio del programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto.

Art. 25 - Istituzione laboratori comunitari di partecipazione

La norma stanziava 800 mila per l'anno 2018 al fine della istituzione dei laboratori comunitari di partecipazione e della sperimentazione della legge regionale sulla partecipazione e della cittadinanza finalizzate al confronto mirato alla programmazione dello sviluppo nelle città capoluogo.

Art. 26 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 17

RELAZIONE

La legge regionale n. 17 del 10 aprile 2015 di "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, ha luogo sulla base della pianificazione costiera che, a sua volta, si articola nei livelli regionale e comunale.

La pianificazione costiera è attuata mediante il Piano regionale delle Coste (PRC), che nel disciplinare la tutela e l'uso del demanio marittimo costiero, contemperando i relativi interessi pubblici generali ad essi sottesi, garantisce la valorizzazione e la conservazione dell'integrità fisica e patrimoniale di tale bene pubblico.

Il Piano Regionale delle Coste è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 2273 del 13 ottobre 2011.

L'art. 4, comma 2, della richiamata legge regionale stabilisce che i comuni costieri, in numero di 69, entro quattro mesi dall'approvazione del PRC adottino il Piano Comunale delle Coste (PCC), e provvedano, dopo la pubblicazione, le controdeduzioni alle osservazioni acquisite e la verifica di compatibilità al PRC da parte della Giunta regionale, alla definitiva approvazione in Consiglio comunale.

Attualmente, solo 4 dei 69 comuni costieri sono regolarmente dotati di PCC, mentre i restanti si trovano in fase procedurale più o meno avanzata rispetto a quella conclusiva, appunto dell'approvazione definitiva per mezzo di delibera di consiglio comunale.

Ciò, nonostante le continue sollecitazioni e diffide formali rivolte ai comuni costieri da parte della strutture regionale competente in materia.

Solo per il comune di Rodi Garganico, in adempimento a sentenza TAR, è stato nominato il Commissario ad acta, che più volte ha segnalato l'impossibilità di procedere alla redazione del PCC in assenza delle necessarie risorse economiche che lo stesso comune inadempiente avrebbe l'obbligo, per legge, di rendere disponibili attraverso il proprio bilancio.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, da cui è rilevabile la criticità relativa all'enorme e generale ritardo dell'approvazione dei PCC da parte dei comuni costieri, che inevitabilmente si riflette anche sulle attività di gestione delle concessioni demaniali marittime, diviene necessario rendere maggiormente efficace lo strumento del Commissario ad acta.

L'attuale disciplina legislativa, riportata nell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 17/2015, statuisce che successivamente alla diffida verso i comuni inadempienti si provveda alla nomina di "un tecnico della struttura pubblica quale commissario ad acta", il cui compenso e il rimborso spese sia posto a carico dello stesso ente.

Tale previsione normativa, tuttavia, ha mostrato all'atto pratico difficoltà applicative soprattutto per quanto riguarda l'individuazione del tecnico da nominarsi, difficilmente reperibile nell'ambito di strutture pubbliche, anche in relazione al numero dei comuni da commissariare.

Pertanto, s'impone un intervento modificativo che introduca una semplificazione della norma, rendendola efficace sotto il profilo attuativo.

A tal fine viene proposto il seguente articolato emendativo e integrativo dell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 17/2015 vigente:

1. all'art. 4, comma 8, le parole "... tecnico della struttura pubblica competente quale ..." sono soppresse.

2. dopo il comma 8 dell'Art. 4 sono aggiunti i seguenti:

"comma 8 bis. Il Commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto di sostituzione."

Tale comma è finalizzato ad assicurare che l'incarico sia coperto con soggetti dotati della massima professionalità.

"comma 8 ter. I poteri sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di comunicazione dell'avvenuto esercizio del potere sostitutivo con la nomina del Commissario ad acta."

Tale comma ha lo scopo di informare il comune interessato dell'avvio della fase commissariale.

"comma 8 quater. Per l'espletamento dell'incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato con le procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all'attività da svolgere."

Tale comma è finalizzato ad assicurare nella scelta del commissario ad acta la massima trasparenza, partecipazione e selezione delle migliori professionalità.

"comma 8 quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 8 ter, non proceda a costituire nell'ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi ed i rimborsi previsti dal precedente comma 8, la Regione provvede a anticipare al Comune le predette somme, in termini di cassa e con specifico vincolo di destinazione, con recupero delle somme anticipate a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del Comune medesimo."

Questo comma ha l'obiettivo di evitare che l'avvio del commissariamento dipenda unicamente dalla circostanza relativa allo stanziamento delle risorse economiche necessarie alla redazione del Piano Comunale delle Coste da parte dei comuni inadempienti.

La presente norma non comporta nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate a carico del bilancio regionale.

Art. 27 - Misure per concorrere all'integrazione culturale dei cittadini extracomunitari

RELAZIONE

La storia recente ha dimostrato come la Puglia sia una porta di ingresso per la immigrazione da parte di cittadini provenienti dai paesi al di fuori della UE ed in particolare dal nord Africa e dall'Africa sud Sahariana oltre che dai paesi dell'EST e come, spesso, il luogo di approdo diventi la residenza finale per molti di questi immigrati che si inseriscono nel tessuto sociale occupando, per lo più, i centri storici delle città abbandonati dai residenti autoctoni.

L'amministrazione Regionale ha sempre dimostrato una particolare sensibilità nei confronti dei residenti extracomunitari assicurando loro i servizi essenziali quali

l'assistenza sanitaria e l'educazione scolastica di base e mettendo in atto numerose iniziative per favorire la loro integrazione sociale e culturale, iniziative utili anche alla implementazione della sicurezza ambientale.

Con la norma in esame la Regione concorre alla integrazione culturale dei cittadini extracomunitari attraverso la concessione di contributi straordinari agli istituti scolastici pubblici primari allocati in edifici di particolare interesse storico e culturale, che siano collocati nei centri storici, che abbiano più del 55% di extracomunitari iscritti e che non abbiano ricevuto adeguato supporto economico da parte dei comuni di residenza. Il contributo straordinario è finalizzato alla implementazione della dotazione tecnologica degli istituti ed alla assunzione, a vario titolo, di un tutor esperto nelle lingue e nella cultura dei paesi di origine.

Art. 28 - Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero

L'articolo riserva al disegno di legge in corso di discussione presso il Consiglio regionale "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli" (A.C. n. 567) la somma di euro 500 mila nell'ambito del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Art. 29 - Misure a sostegno delle opere di architettura culturale e di trasformazione del territorio nei luoghi federiciani

L'articolo stanziava la somma di 150 mila euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, finalizzati al riutilizzo di beni pubblici per attività teatrali e culturali, nelle città pugliesi con una importante presenza di testimonianze federiciane, prioritariamente quelli in cui insistono immobili culturali di interesse internazionale.

Art. 30 – Contributi per l'acquisizione di beni culturali

L'articolo stanziava la somma di 630 mila euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per la concessione di contributi ai comuni pugliesi per l'acquisizione della proprietà di beni culturali secondo le normative vigenti allo scopo di promuovere il turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale nella prospettiva di potenziarne e qualificarne gli aspetti legati all'identità dei luoghi, all'accoglienza e alla prossimità ai cammini e agli itinerari, anche religiosi.

Art. 31 – Iniziative per promuovere l'educazione all'uso consapevole, la fruizione e la conoscenza dei beni culturali e degli istituti e luoghi della cultura pugliesi

RELAZIONE

L'intento della norma è quello di offrire alla potenziale fascia di fruitori (pubblico giovanile, bambini e ragazzi (anni da 0 a 13), nuove forme per l'educazione all'uso consapevole dei beni culturali e luoghi di cultura pugliesi, attraverso la creazione di nuovi metodi di fruizione, e di nuove figure professionali.

Sviluppando iniziative e strumenti che consentano alla specifica fascia di età un nuovo e innovativo approccio culturale, si intende:

- *migliorare l'offerta culturale* per fasce giovanili che sono spesso escluse dalla fruizione dei beni culturali
- attivare varie forme innovative e tecnologiche per bambini e ragazzi che consentano la *comprensione del patrimonio culturale (approccio esperienziale, interattivo e narrativo, storytelling, gamification, ovvero giochi interattivi da fruire sia durante la visita che in rete, animazioni e proiezioni di temi e contenuti; guide multimediali, interattive)*
- coinvolgere l'utente a svolgere *azioni esplorative e creative* attraverso la manipolazione di materiali e la realizzazione di oggetti o disegni, per un apprendimento di tipo motorio e percettivo (*laboratori di arte e architettura in cui i bambini possono avvicinarsi a i materiali; visita narrata attraverso gli spazi, alla scoperta delle opere esposte*)
- *ideare un approccio ludico* che riduca la distanza tra le opere d'arte e bambini e ragazzi per rendere piacevole e divertente l'apprendimento
- promuovere attività per *facilitare l'avvicinamento della fasce giovanili alla lettura della storia e dell'archeologia (fumetti e cartoni animati, passeggiate-racconto al museo, spettacolo itinerante, percorsi teatralizzati, racconto e la narrazione)*
- *sviluppare nuove tecnologie per la didattica museale* (audio-guide e pannelli video)

Art. 32 – Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche

L'ultimo ventennio, come è noto, ha determinato profonde mutazioni in tutti i settori sia sociali che economici e, conseguentemente, anche nel settore del turismo. L'apertura di nuove mete nazionali ed internazionali, le trasformazioni nel settore dei trasporti di massa, la maggiore attenzione alla qualità del servizio da parte del consumatore determinano la necessità per le imprese di migliorare e differenziare l'offerta al fine di mantenere buoni livelli di competitività, in un mercato ormai globale, e di adattarsi in tempi brevi alle mutate esigenze di mercato in ragione di fattori quali l'aumento degli short-break sul corto-medio raggio, l'invecchiamento della popolazione, la maggiore attenzione all'ambiente, il ruolo sempre più decisivo del web, etc...

Parallelamente, a partire dal 2000, la Puglia è passata da una notorietà "scarsa" sui mercati stranieri a posizionarsi nel tempo tra le regioni leader in Italia e nel mediterraneo.

Dal 2000 ad oggi:

- gli arrivi sono più che raddoppiati (+ 154,2%)
- i pernottamenti sono cresciuti (+ 78,6%)

I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. E' noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.

Al fine di quantificare tali flussi Pugliapromozione ha commissionato un apposito studio che ha permesso di stimare i numeri del turismo che "non appare" dandogli un valore numerico e rendendo evidente che rappresenta la parte nettamente prevalente del turismo della Puglia, risultando più di quattro volte (4,2) maggiore del turismo rilevato dalle statistiche ex post presenti presso gli esercizi ricettivi.

Era un fatto noto; che però non era stato mai quantificato nella sua dimensione territoriale.

Ciò significa che per passare dalle presenze ufficiali, che saranno circa 17 milioni nel 2017, a quelle supposte reali bisogna moltiplicare per 5,2 i 17 milioni. Il numero ricavato appalesa la misura della strategicità del settore che contribuisce in materia "molto significativa" al PIL regionale. Ma si pensi anche alla significatività dei maggiori introiti conseguibili "solo" in termini di imposta di soggiorno. Controvalore che "teoricamente" andrebbe reinvestito nel turismo e quindi volano di ulteriore possibile sviluppo.

Le potenzialità di miglioramento del posizionamento della Puglia sui mercati turistici nazionali ed internazionali, sono ancora ampie e testimoniate dai gap ancora esistenti dal confronto con altre destinazioni turistiche italiane e non, nel sistema di ospitalità e sul piano delle infrastrutture. Gap che per essere colmati richiedono adeguati investimenti pubblici e non.

In questo contesto le associazioni di categoria e il sistema delle imprese turistiche da tempo hanno evidenziato la necessità dell'adozione di nuove disposizioni, considerando che la legge n. 11 del 11 febbraio 1999 recante "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" in vigore da quasi un ventennio, è ormai inadeguata e superata da una serie di normative di rango statale successive e non in ultimo dalla legislazione conseguente al riordino delle funzioni amministrative delle province, c.d. legge Delrio (legge n. 56 del 7 aprile 2014) e dalla normativa regionale di attuazione (legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" e la legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016, "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31").

Per altro verso non può ignorarsi che l'industria del turismo occupa in Puglia un posto via via più importante nell'economia regionale come non può non convenirsi che, anche, il mantenimento della capacità competitiva del settore richiede un adattamento continuo alle necessità espresse dalla domanda turistica, alla sue caratteristiche e al profilo dei turisti nei diversi segmenti del mercato e con riferimento alle diverse tipologie di ricettività alberghiera ed extra alberghiera.

Per tali ragioni sono necessari, nelle more di una riscrittura dell'intera normativa richiamata, degli interventi emendativi sulla disciplina vigente al fine di compensare gli squilibri stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo il sistema delle imprese a sviluppare strutture, politiche e strategie idonee e sempre più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche. Inoltre, rafforzare la competitività delle imprese nel settore turistico – come in altri ambiti del mercato – significa al contempo elevare gli standard di qualità del servizio turistico e, soprattutto per quel che qui interessa, creare i presupposti per un ulteriore sviluppo del settore in termini di capacità attrattiva di flussi ulteriori di domanda.

In questo contesto in continua evoluzione è importante, anche a livello normativo, trovare il modo di tenere il passo ai mutamenti richiesti dal mercato anche con una gestione semplificata degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia avuto riguardo alla classificazione alberghiera ed alle competenze in materia di agenzie di viaggio, per i quali si ritiene preferibile assicurarli al livello istituzionale territorialmente più prossimo all'utenza.

La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sulle imprese costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative dell'ultimo decennio.

L'esigenza di semplificare l'attività amministrativa deriva essenzialmente da due circostanze, oggi di grande importanza nel dibattito politico-ideologico, costituite dalla necessità di rispettare i sempre più stretti vincoli di bilancio (sono note a tutti le ristrettezze della finanza pubblica) e dalla necessità di dare vita ad una pubblica amministrazione in linea (soprattutto per quello che riguarda i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi) con quelle degli altri Stati Europei.

Semplificare l'attività amministrativa significa quindi una pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi (comprensivi delle ore-lavoro necessarie al sistema delle imprese per le produzioni documentali richieste) e soprattutto che lavori meglio. In termini più generali, la semplificazione amministrativa costituisce poi uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della l. 241/90 e costituiti dall'economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dall'efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente raggiunto dall'azione amministrativa); semplificare è quindi il mezzo migliore per ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi.

La presente proposta di modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", apporta quindi un aggiornamento alla normativa vigente in chiave competitiva.

Le modifiche proposte alla l.r. in parola appaiono necessarie al fine di favorire le esigenze di rinnovamento, dettate da un mercato globalizzato e nell'ambito del sistema turistico pugliese strategico per l'economia di tutto il territorio regionale.

Inoltre con il presente articolo si provvede alla modifica della l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", trasferendo la competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo ai Comuni.

Per quanto attiene specificatamente alla classificazione alberghiera e alle agenzie di viaggio, vengono conservate in capo alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento in quanto discipline che possono rientrare tra i regimi amministrativi di ulteriore semplificazione procedimentale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2016, come da nota DFP 0036626 P-4. 17.1. 23.4.1 del 23 giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione.

Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 2012/80 ha dichiarato costituzionalmente illegittime, tra le altre, le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice del Turismo") relative alla classificazione delle strutture ricettive (Titolo III, Capo I e II, artt.8-14) e alle agenzie di viaggio (art. 18), poiché "lo Stato incide sulla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni" (Considerato in diritto, punto 6.13).

Da tale pronuncia discende sia che rientra nella piena potestà legislativa regionale la previsione di ulteriori livelli di qualificazione dei regimi amministrativi in materia di classificazione alberghiera e di agenzie di viaggio, sia la possibilità di introdurre livelli di semplificazione amministrativa ulteriore cui sarà data attuazione in sede di esercizio delle funzioni di "programmazione e indirizzo generale" mantenute in capo alla regione. Il presente articolo è composto da due commi.

Il comma 1, incide sulla legge regionale n. 11 del 11 febbraio 1999 rubricata "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro"

In particolare:

- Sono delineate le competenze regionali nella materia oggetto di disciplina;

L'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", c.d. Legge Del Rio, ridefinendo il ruolo delle città metropolitane e delle province ha inciso profondamente sul quadro normativo relativo alla ripartizione delle funzioni in materia di turismo, allocate tra quelle non fondamentali.

Nell'ambito del processo di riordino delle funzioni si stabilisce, altresì, che le province continuino a esercitare le funzioni in precedenza svolte sino alla data di effettivo avvio di esercizio di dette funzioni da parte degli enti subentranti, data da fissarsi con DPCM, per le funzioni di competenza statale, mentre per le funzioni di competenza regionale tale data deve essere stabilita dalla regione.

La regione Puglia ha provveduto al processo di riordino delle funzioni delle province, e, per quanto qui interessa, anche a quelle in materia di "turismo", che non sono inquadrate tra quelle "fondamentali".

In particolare la regione Puglia con la legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" in attuazione della legge n. 56/2014 ha dettato norme per garantire agli enti locali l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento da parte dell'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini, valorizzando l'autonomia degli enti locali.

La regione Puglia, in adempimento alla legge n. 56/2014 e alla propria legge n. 31/2015, ha trasferito a sé stessa, divenendone titolare, le funzioni comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016, e più specificamente, quelle di cui all'art 1 comma 2 lett. d) in materia di turismo. Per quanto ci occupa si tratta della competenza in materia di "Classificazione alberghiera" e di "Agenzie di viaggio".

Si pone quindi l'opportunità di ridefinire sul piano normativo e amministrativo la ripartizione di competenze e funzioni attualmente allocate alle ex province.

In tale contesto viene previsto, per ovvie ragioni, di attribuire alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

- Si attua il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative ai comuni. La scelta operata è quella di collocarne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'assolvimento presso l'ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini introducendo contestualmente un nuovo regime amministrativo semplificato dei relativi procedimenti.

- Si definisce la procedura di classificazione delle strutture turistiche ricettive. In particolare la proposta introduce un notevole livello di semplificazione amministrativa, prevedendo, analogamente a quanto avviene in quasi tutte le regioni italiane che il sistema di classificazione alberghiera si conformi al regime delle autodichiarazioni nell'ambito di un unico procedimento amministrativo a formazione tacita mediante la presentazione della SCIA al comune competente per territorio.

Sul punto occorre evidenziare che il comma 1, dell'art. 17 del decreto legislativo n. 59/2010, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2012, prevede che si applichi sempre l'art. 19 della legge n. 241/1990 (cioè la SCIA) a tutti i casi di avvio di una

attività di servizio per i quali le norme vigenti, quindi anche quelle regionali, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività (DIA), fatti salvi i casi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 59/2012, vale a dire quelli in cui il procedimento di autorizzazione all'avvio dell'attività è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". Motivi che, nel caso della classificazione alberghiera non sembrano sussistere.

- Il territorio pugliese è contraddistinto da una grande varietà di conformazioni e paesaggi che, conseguentemente, hanno caratterizzato le strutture ricettive all'aria aperta quali villaggi turistici e campeggi. Le aree occupate da tali strutture ricettive, al fine di adattarsi alla conformazione del territorio, coinvolgono spesso porzioni tra loro funzionalmente collegate e organizzate per soddisfare le molteplici esigenze aziendali. Allo stesso modo le caratteristiche delle unità abitative per il pernottamento degli ospiti delle strutture ricettive non possono non tenere conto degli sviluppi registrati nel settore dell'edilizia nell'ultimo ventennio. Stante quanto sopra, all'art. 15 della legge regionale n. 11/99 si propone di modificare il comma 1.

- Si introducono due nuovi commi, rispettivamente il 3 e il 4 all'art. 15 della legge regionale n. 11/1999. Per quanto attiene al comma 3 appare utile evidenziare, ai fini che ci si propone, che l'apparato normativo in materia di edilizia, a livello nazionale, è in continuo aggiornamento. Il testo unico in materia di edilizia, il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, raccoglie di conseguenza le novazioni in materia. In particolare, con l'art. 52, comma 2 della legge n. 221 del 2015, è stato modificato il punto e.5, lettera e), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 escludendo tra gli interventi rubricati "interventi di nuova costruzione" l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti. Appare chiara la volontà del legislatore nazionale di favorire la semplificazione amministrativa per le aziende operanti nel settore del turismo all'aria aperta. Il punto 3 traspone tale previsione nel corpo normativo regionale.

Il comma 4 si propone lo scopo di elevare l'offerta qualitativa delle imprese turistiche in materia di servizi accessori. Infatti l'offerta turistica, in modo particolare negli ultimi anni, riguarda non più solo il mero servizio di pernottamento bensì coinvolge aspetti accessori sempre più specifici quali la gastronomia e l'eno-gastronomia, i servizi all'infanzia ed alla terza età, il wellness, la conoscenza del territorio etc... In tale scenario le imprese operanti nel turismo sono sempre più costituite da diversi segmenti dedicati agli aspetti dell'offerta turistica di qualità come la ristorazione, il benessere, il turismo esperienziale. E' esigenza diffusa per gli imprenditori del settore rivolgersi ad imprese specializzate in tali servizi accessori all'offerta turistica al fine di elevarne la qualità migliorando nel complesso il livello dell'offerta.

- Si modifica, sostituendolo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/1999. Nel merito si evidenzia che le strutture ricettive all'aria aperta, sia villaggi turistici che campeggi, hanno vissuto con particolare rilievo le trasformazioni della domanda nell'ultimo ventennio. Il settore del turismo all'aria aperta, infatti, è sempre più condizionato da una domanda non più rappresentata solo dalla vacanza con autonomo mezzo di pernottamento ma, piuttosto, da una vacanza a diretto contatto con l'ambiente naturale non necessariamente legata alle modalità di pernottamento tradizionali (camper, tenda o roulotte). In tale scenario emerge chiaramente l'esigenza per gli operatori del settore di adeguare le aziende a tali nuove esigenze peraltro in analogia a quanto avvenuto in altre regioni.

- L'esigenza di adeguare l'offerta anche ai soggetti privi di autonomo mezzo di pernottamento, già rappresentata, si manifesta anche per i campeggi. Per tale ragione si modifica il comma 4 dell'art. 17 della L.R. 11/99.

Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili, lodge tents per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 50 per cento di quella consentita. Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che:

a. conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

b. non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all'interno del complesso ricettivo.

- Il comma 5, di nuova introduzione, ripetendo la previsione già formulata per i "villaggi turistici" si propone lo scopo di elevare l'offerta qualitativa delle imprese turistiche in materia di servizi accessori. Infatti, anche per i campeggi l'offerta turistica, in modo particolare negli ultimi anni, riguarda non più solo il mero servizio di pernottamento bensì coinvolge aspetti accessori sempre più specifici quali la gastronomia e l'eno-gastronomia, i servizi all'infanzia ed alla terza età, il wellness, la conoscenza del territorio etc... In tale scenario le imprese operanti nel turismo sono sempre più costituite da diversi segmenti dedicati agli aspetti dell'offerta turistica di qualità come la ristorazione, il benessere, il turismo esperienziale. E' esigenza diffusa per gli imprenditori del settore rivolgersi ad imprese specializzate in tali servizi accessori all'offerta turistica al fine di elevarne la qualità migliorando nel complesso il livello dell'offerta.

- La maggiore attenzione alle questioni ambientali, comunque intese, coinvolge evidentemente anche le imprese operanti nel settore del turismo. La qualità ambientale, del resto, è sempre più elemento decisivo nella definizione delle scelte da parte dei consumatori che tendono a premiare le imprese che si contraddistinguono, in particolare, nell'efficientamento energetico, nella diminuzione dei consumi di risorse e nella corretta gestione del ciclo dei rifiuti. La differenziazione dei rifiuti, in particolare, oltre ad essere un aspetto ormai acquisito da parte dei consumatori, è una esigenza imprescindibile per le imprese del settore che richiede il conseguente adeguamento della logistica al fine di conseguire i livelli di raccolta differenziata richiesti in ambito comunale. Al fine di consentire l'adeguata organizzazione del servizio di raccolta rifiuti all'interno delle strutture ricettive, in particolare all'aria aperta, è necessario consentire loro la creazione di spazi appositi per la logistica. All'art. 26 della L.R. 11/99 si modifica il comma 2, lettera c).

Il comma 2, introduce delle modifiche alla l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", trasferendo la competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo ai Comuni.

Nella nostra regione la materia afferente le Agenzie di viaggio è stata disciplinata, negli anni, da diverse discipline normative. In particolare la prima di queste, in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, era costituita dalla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo". In particolare, e per quanto ci occupa in questa sede, la disciplina legislativa prevedeva:

- l'esercizio dell'attività soggetto ad autorizzazione regionale;

- dei limiti numerici all'apertura di nuove attività determinati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ogni biennio, per ogni provincia e non superiori comunque al 10%.

La legge regionale del 1984 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla legge regionale 14 giugno 1996, n. 8, «Disciplina delle attività di agenzie di viaggio e turismo» che mantiene l'impianto complessivo della precedente disposizione legislativa introducendo limitate modifiche. In dettaglio, e sempre ai fini che ci occupano, manteneva ancora:

- l'esercizio dell'attività soggetto ad autorizzazione regionale;
- dei limiti numerici all'apertura di nuove attività.

Con la liberalizzazione delle licenze, anche la distribuzione turistica pugliese ha dovuto fare i conti con le norme in vigore nell'Unione Europea, notoriamente più liberali delle nostre, e orientarsi verso una liberalizzazione del settore.

In questo mutato contesto normativo si è reso necessario, per il legislatore pugliese, riscrivere la normativa vigente.

Tanto avviene con la legge regionale pugliese 15 novembre 2007, n. 34, recante "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo" (successivamente modificata dalla L.R. n. 38/2014 e dalla L.R. 6/2014) con cui, oltre ad attuare il trasferimento delle competenze, viene riformata la disciplina del settore. In dettaglio viene previsto:

- il trasferimento della competenza amministrativa alle province per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo (Alla Regione spetta la programmazione e l'indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo);
- l'eliminazione dei limiti numerici all'apertura di nuove attività.

Successivamente l'art. 5, sarà sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 6/2014 che semplifica il procedimento abilitativo all'avvio dell'attività eliminando il regime autorizzatorio e sostituendolo con la presentazione, sempre alla Provincia, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. "SCIA") che consente l'inizio immediato dell'attività, senza attendere la concessione di un provvedimento espresso.

Sono delegate alle Province anche le competenze in materia di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 34/2007 (art. 4). Le somme introitate dalla Provincia con la riscossione di queste sanzioni amministrative sono utilizzate da tale ente per l'esercizio delle sue funzioni in materia di turismo (art. 18, comma 9°).

Sul punto occorre evidenziare che il comma 1, dell'art. 17 del decreto legislativo n. 59/2010, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 147 del 2012, prevede che si applichi sempre l'art. 19 della Legge 241/1990 (cioè la SCIA) a tutti i casi di avvio di una attività di servizio per i quali le norme vigenti, quindi anche quelle regionali, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività (DIA), fatti salvi i casi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 59/2012, vale a dire quelli in cui il procedimento di autorizzazione all'avvio dell'attività è giustificato da "motivi imperativi di interesse generale". Motivi che sia nel caso delle agenzie di viaggio che per quanto attiene la classificazione alberghiera non sembrano sussistere.

Riepilogando e quindi, attualmente, l'apertura di una agenzia di viaggio è consentita previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività, i cui contenuti sono indicati nel comma 3, dell'art. 5 della disposizione in commento, da presentare dal richiedente (cioè dal titolare dell'agenzia - imprenditore individuale oppure, nel caso di società, dal legale rappresentante) alla Provincia nel cui territorio l'agenzia intende

porre la sua "sede principale" nel rispetto della disciplina della stessa SCIA contenuta nell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990.

Il presente articolo non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

Art. 33 – Misure in favore dell'Alta Formazione Musicale

RELAZIONE

I quattro Conservatori di Stato della Puglia, il "Niccolò Piccinni" di Bari, il "Tito Schipa" di Lecce, l' "Umberto Giordano" di Foggia e il "Nino Rota" di Monopoli, nonché l'Istituto Musicale paragonato ai Conservatori "Giovanni Paisiello" di Taranto, rappresentano un inestimabile valore culturale per la Puglia.

La riduzione delle risorse a disposizione delle Province ha fatto venir meno il loro sostegno ai Conservatori di Stato.

La musica e l'alta formazione musicale ha una tradizione nel nostro territorio, attestata anche dalla presenza di tante antiche istituzioni bandistiche. I Conservatori sono anche un volano di molte iniziative culturali ed intervengono in un settore che produce ricchezza e lavoro.

Al fine garantire il diritto allo studio e innalzare la qualità dell'offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale, è importante e necessario sostenere i Conservatori di musicali e Istituti musicali paragonati, presenti su territorio regionale, prevedendo un contributo straordinario, che consenta ai predetti conservatori e istituti paragonati di innalzare il livello dell'offerta formativa musicale in favore degli studenti.

Art. 34 – Interventi a sostegno dell'editoria

RELAZIONE

L'articolo stanziava la somma di 900 mila euro per l'anno 2018 per il sostegno al pluralismo ed all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale nonché per il supporto delle attività legate alla loro promozione.

Art. 35 – Promozione di sistemi integrati di sicurezza

RELAZIONE

L'articolo stanziava la somma di 1 milione di euro per l'anno 2018 per il rafforzamento dei presidi territoriali, anche attraverso l'adeguamento strutturale e tecnologico di edifici pubblici funzionali a garantire la legalità, al fine di promuovere la sicurezza dei cittadini.

Art. 36 – Spese di funzionamento dell'Osservatorio faunistico regionale

RELAZIONE

L'Osservatorio Faunistico Regionale, struttura tecnica della Regione, ha il compito, tra gli altri, di rilevare i dati contenuti nei tesserini venatori, che devono essere obbligatoriamente inviati al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA. I tesserini rilasciati ai cacciatori sono circa 24.000 ogni anno e ognuno di essi contiene dati inerenti ogni

singola giornata di caccia. E' indispensabile effettuare la lettura di detti tesserini con strumenti informatizzati di cui l'Osservatorio non è dotato. Inoltre, emerge la necessità sia di acquisire il supporto esterno per garantire il servizio di cura, nutrizione degli animali e pulizia delle gabbie, sia di provvedere per il tramite di ditte specializzate, al corretto trattamento di incenerimento delle carcasse degli animali deceduti.

Art. 37 – Spese relative a contenziosi derivanti dall'attuazione della piattaforma multiregionale AGRI di garanzia per l'agricoltura e l'agroindustria del PSR Puglia 2014/2020

RELAZIONE

Il PSR 2014-2020 prevede di supportare le imprese agricole e le imprese agroalimentari con strumenti finanziari adeguati a migliorare le condizioni per l'accesso al credito. In particolare è in fase di avvio l'attuazione del Fondo di Garanzia multi regionale (Agri) gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti - FEI, rivolto al sostegno degli investimenti delle sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR Puglia 2014/2020. Con DGR n. 1829 del 7 novembre 2017 è stato approvato lo schema definitivo dell'Accordo di finanziamento, atto convenzionale per la costituzione e la gestione della piattaforma AGRI ed è stata autorizzata l'Autorità di Gestione PSR Puglia a sottoscrivere l'Accordo per la Regione Puglia. Poiché ciascuna Regione ha preso atto e concordato che il FEI potrebbe supportare costi aggiuntivi imprevisi connessi a contenziosi e preso atto che tali spese non sono ammissibili al cofinanziamento del fondo FEASR ai fini dell'articolo 42 del Reg. (UE)1303/2013, occorre provvedere ad un accantonamento nel Bilancio regionale dell'importo massimo delle spese imprevisite, pari all'1% del pertinente contributo PSR stanziato (10 milioni di euro) e quindi ammontante ad euro 100.000.

Art. 38 – Misure per la riqualificazione delle risorse idriche regionali

RELAZIONE

Il presente articolo scaturisce dalla necessità di promuovere una tutela integrata delle risorse idriche regionali finalizzata al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque in conformità a quanto stabilito dalla normativa di settore nazionale (decreto legislativo n. 152/2006) e comunitaria (Direttiva 2000/60/CE).

I Comitati di Fiume (CdF), strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata (nell'ambito degli Accordi di Programmazione Negoziata ai sensi della legge n. 662/96) si configurano come strumenti operativi per l'attuazione di questa politica regionale in quanto consentono di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale.

Nella norma finanziaria viene riservata nell'ambito della dotazione finanziaria della pertinente classificazione di bilancio un importo pari a 200.000,00 per l'anno 2018, finalizzata alla programmazione e progettazione di "Contratti Fiume" su corpi idrici regionali.

Art. 39 – Adempimenti in materia di protezione dei dati. Adeguamento al Regolamento

RELAZIONE

La norma consente di adempiere ai nuovi obblighi previsti in materia di protezione dei dati dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che entrerà in vigore il 25 maggio 2018.

In particolare in base al richiamato Regolamento UE le Amministrazioni sono tenute a dotarsi di un Registro delle attività di trattamento, ad individuare un Responsabile per la protezione dei dati, ad utilizzare tecniche di tutela quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione e infine a dotarsi di meccanismi di certificazione come elemento per dimostrare conformità ai requisiti di legge.

Si tratta di adempimenti per i quali il Garante per la protezione dei dati ha già invitato le Amministrazioni ad adeguarsi atteso che alla data del 25 maggio 2018 le prescrizioni saranno stringenti e comporteranno già da subito l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali demandate ai decreti delegati in corso di adozione ai sensi dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

La Regione Puglia, in qualità di Titolare del trattamento, tra l'altro destinatario delle misure sanzionatorie in caso di inadempimento, è dunque tenuta a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento e siano rispettate le disposizioni in materia.

Art. 40 – Fondo a sostegno dei comuni interessati dall'evento sismico del 31 ottobre 2002

RELAZIONE

A seguito del terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito il Molise e la Puglia, i comuni della provincia di Foggia, che insistono nell'area coinvolta dall'evento sismico, versano in condizioni finanziarie molto critiche.

Lo Stato, con diverse disposizioni di legge è intervenuto in favore della popolazione locale; in particolare con decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, articolo 4, convertito in legge n. 286 del 27 dicembre 2002 e s.m.i. sono stati sospesi i tributi locali dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008, per un periodo complessivo di quasi 6 anni.

Successivamente, l'art. 6, comma 4 – ter, del decreto legge n. 185/2008, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha previsto l'abbattimento del 60% dei tributi ai contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma.

La stessa legge ha stabilito la compensazione dei mancati incassi per le P.A., quali l'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, tralasciando la compensazione dei mancati incassi degli enti locali.

L'importo dei tributi sospesi, poi successivamente abbattuti al 60%, al netto dei trasferimenti parziali avvenuti nel 2003 e nel 2007, ha procurato un mancato introito per le casse comunali con conseguente implicazioni sulla situazione economica e finanziaria delle Amministrazioni locali.

In considerazione dell'essenzialità delle funzioni svolte dalle Amministrazioni Comunali per i cittadini pugliesi ivi residenti e al fine di fronteggiare le ripercussioni economico-finanziarie che tale calamità naturale produce ancora a distanza di vari anni dall'evento

stesso, si prevede una contribuzione straordinaria della Regione Puglia in favore dei Comuni interessati.

Art. 41 – Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

RELAZIONE

Nelle more di un organico recepimento da parte della Regione Puglia delle disposizioni del recente decreto legislativo n. 104 del 16 luglio 2017 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che ha assegnato alle Regioni ed alle Province autonome un termine per adeguare i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all'art. 7-bis co. 8 del medesimo decreto (da leggersi in combinato disposto con il successivo art. 23 co. 4 del medesimo decreto), con la presente norma si propone di eliminare l'obbligo di avvalersi dell'istituto della conferenza di servizi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di verifica di assoggettabilità a VIA (cd. screening), che grava sulle Autorità competenti dal 2014, allorquando furono apportate alla legge regionale n. 11/2001 talune modifiche che, alla data odierna, configgono con il mutato quadro normativo nel frattempo delineatosi a livello comunitario e a livello nazionale. Tale elisione lascia, ovviamente, impregiudicata la facoltà dell'amministrazione competente ad avvalersi dell'istituto della conferenza nelle sue varie forme previste dal d.lgs. n. 127/2016 (Riforma Madia) [simultanea o sincrona e semplificata o asincrona] ed esonera la medesima Amministrazione da un obbligo di legge che non è più conforme alla mutata disciplina intervenuta.

Ed infatti la Direttiva n. 2014/52/UE in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai considerandi 27-28-29 e 37 (cfr. 27: "...la procedura di screening dovrebbe garantire che una valutazione dell'impatto ambientale sia richiesta solo per i progetti suscettibili di avere impatti significativi sull'ambiente") imprime alla procedura di cd. screening quel carattere di "procedura filtro" e snella che le era proprio già fin dalle prime Direttive Comunitarie, riservando invece alla vera e propria procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale la funzione di stimare gli impatti significativi sull'ambiente di un determinato intervento. Il considerando 30 della Direttiva citata assume poi particolare rilievo allorquando prevede che l'obiettivo sia quello di "migliorare la qualità di una valutazione dell'impatto ambientale, semplificare le procedure e razionalizzare il processo decisionale...". Ciò significa che il legislatore comunitario ha inteso riservare alla procedura di assoggettabilità a VIA caratteristiche adeguate alla funzione cui la stessa assolve, ovvero verificare se il progetto o l'intervento sia da assoggettare o meno a VIA senza, per questo, dover appesantire il relativo procedimento.

Analogamente, e, d'altronde, non poteva essere diversamente, il decreto legislativo n. 104/2017 di recepimento della citata Direttiva, conferma tale caratteristica, arrivando finanche a prevedere che allo studio preliminare ambientale il proponente alleggi uno studio di fattibilità dell'intervento proposto, al fine di arrivare alla determinazione conclusiva del procedimento sulla sola base del prefato studio di fattibilità (diversamente dalla previgente disciplina del decreto legislativo n. 152/2006 ante riforma che prevedeva fosse necessario allegare alla domanda il progetto preliminare redatto sulla scorta del decreto legislativo. n. 163/2006 e smi).

Infine, ma non perché meno importante, l'eliminazione dell'obbligo di indire la conferenza di servizi è perfettamente conforme alle disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e s.m.i., in punto di non aggravio e semplificazione dei procedimenti, allorquando si tratti di valutare se un progetto possa avere o meno impatti significativi sull'ambiente: tale esigenza è ancor più stringente ove si consideri la recente riforma introdotta dal decreto legislativo n. 127/2016 in tema di conferenza di servizi.

L'ulteriore modifica all'art. 28 della legge regionale in materia di VIA assolve invece all'esigenza di aggiungere all'elenco degli esperti esterni da integrare in seno al Comitato Regionale di VIA, quelli esperti in scienze agrarie, scienze biologiche, architettura, ingegneria ambientale, ingegneria edile, ed aggiungere le ulteriori specializzazioni in ingegneria elettrica, elettronica, energetica e della sicurezza sotto l'egida dell'ingegneria industriale, che non erano stati contemplati in sede di approvazione della legge regionale n. 31/2017.

Tali modifiche non comportano implicazioni finanziarie.

Art. 42 – Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 18

RELAZIONE

L'intendimento sotteso a tale modifica è correlato alla necessità di lasciare inalterata la competenza della Regione Puglia per i progetti che sono potenziali beneficiari di finanziamenti erogati dalla medesima Amministrazione Regionale, estendendo tale previsione ad ulteriori fonti di finanziamento pubbliche, tra le quali possono citarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Azione e Coesione -PAC-, Fondo per lo sviluppo e la coesione -FSC-.

Ed infatti, nella previgente formulazione, la deroga all'assetto di competenze disposta in favore dell'Ente Regione prevista dalla legge regionale n. 18/2012, era connessa soltanto alla circostanza che si trattasse di fondi comunitari (o strutturali) per i quali il proponente formulava istanza di VIA e, solo a seguito del conseguimento del relativo provvedimento, provvedeva successivamente ad inoltrare anche istanza alla competente articolazione regionale preposta a rilasciare gli atti ed i provvedimenti di finanziamento dell'intervento.

Con la proposta emendativa in parola, invece, non solo si conferma la competenza regionale per tali procedure ma la si estende a tutti i progetti/interventi candidati al finanziamento con risorse pubbliche anche differenti da quelle europee.

La *ratio* sottesa a tali modifiche risiede non solo nella necessità di garantire unitarietà ed omogeneità di valutazione per tutte le progettazioni potenziali beneficiarie di finanziamenti erogati dalla Regione ma anche e, soprattutto, nell'urgenza di garantire una interpretazione univoca circa la competenza di dette procedure, atteso che negli anni si sono registrate differenti interpretazioni da parte degli enti a ciò delegati (ex legge regionale n. 17/2007) in ordine alla corretta individuazione dell'autorità cui demandare le relative competenze in materia di VIA, con l'inauspicato esito, in taluni casi, di incorrere non solo in ritardi (anche censurati dai Tribunali Amministrativi Regionali aditi) ma anche in perdita di *chances* per tutte quelle proposte progettuali che avevano già conseguito il provvedimento di VIA ed hanno, invece, tardato nel conseguire il connesso finanziamento.

Tali modifiche non comportano implicazioni finanziarie.

Art. 43 - Riordino delle funzioni e semplificazione delle procedure amministrative in favore degli utenti di motori agricoli

RELAZIONE

La legge regionale 30 novembre 2000, n. 16 all'art. 6 comma 1, lett. d) conferisce funzioni e compiti amministrativi in materia di agricoltura alle amministrazioni Comunali in forma singola e/o associata.

La legge regionale 19 dicembre 2008, n.36 all'art. 2 dispone che la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi è attribuita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, ai comuni, singoli o associati, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, compiti e funzioni siano conferiti per legge alla Regione ovvero alle province in relazione agli interessi delle comunità presenti sui rispettivi territori.

In applicazione di tale norma, la regione Puglia con D.P.G.R. 28 gennaio 2010 n. 75, art. 1 ha attribuito i compiti e le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 16/2000, relative esclusivamente all'espletamento delle attività di assistenza agli utenti di motori agricoli e al rilascio dei buoni di prelevamento, anche previa assistenza al disbrigo delle relative pratiche ai Comuni della regione.

La legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 art. 18, comma 1, ha statuito la facoltà per i soggetti che esercitano l'attività agricola di presentare l'istanza per l'assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata, per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), riconosciuti dalla Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.

La disposizione come innanzi indicata (legge regionale n. 38/2011) di per sé non modifica quanto statuito dalla legge regionale 3 novembre 1982, n. 30 ma amplia la platea dei soggetti abilitati, previa convenzione con la Regione, a fornire utenza agli utenti di motori agricoli.

Per meglio assicurarne l'esercizio unitario di compiti e funzioni in tema di concessione di accredito d'imposta per il tramite del carburante ad accisa agevolata, la Regione con il presente schema di disegno di legge intende parzialmente rientrare nella funzione medesima unitamente alle amministrazioni comunali in forma singola ed associata. La funzione svolta dalla Regione e dalle amministrazioni comunali singole e/o associate si estrinseca attraverso l'utilizzo dei dati contenuti nel sistema informatico U.M.A. WEB che fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda instaura ed intrattiene con esse.

Rimane nella funzione già attribuita alle amministrazioni comunali sia la concessione del beneficio, per quelle aziende che intendono utilizzare la funzione alle stesse amministrazioni attribuita, sia il controllo ex post sulle istanze come estratta dal sistema informatico U.M.A. WEB.

Capo II Disposizioni finali

Art. 44 - Norma di rinvio

Norma di mero rinvio agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020.